

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI**  
**ALBANOSTRA–Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi**

**PREAMBOLO**

Il Consiglio di Amministrazione di ALBANOSTRA-Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi, di seguito per brevità denominata Società di Mutuo Soccorso, in conformità al vigente statuto sociale e al regolamento assembleare approvato in data 29/06/2008, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei propri Soci e loro familiari.

**PARTE GENERALE**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**ALBANOSTRA**  
**Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi**

**PREAMBOLO**

L'Assemblea dei Soci della "ALBANOSTRA-Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi", di seguito per brevità denominata Società di Mutuo Soccorso, in conformità al vigente statuto sociale, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei propri Soci e loro familiari.

**PARTE GENERALE**

1) L'adesione alla Società di Mutuo Soccorso è riservata alle persone fisiche che sono Soci o clienti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA.

Per Soci si intendono:

- le persone fisiche in possesso dello status giuridico di Socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA ed in regola con gli obblighi sanciti dallo statuto della medesima banca e dalla normativa vigente soprattutto con riferimento al principio della partecipazione allo scambio mutualistico.

Per clienti si intendono:

- i titolari di conto corrente, anche cointestatari; il delegato ad operare sul conto corrente non è considerato cliente tranne nel caso in cui il delegato sia coniuge dell'intestatario del conto corrente e l'intestatario del conto corrente sia già Socio o abbia richiesto di aderire alla Società di Mutuo Soccorso;

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, titolo di studio e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione a socio;
- c) l'autorizzazione in favore della Società di Mutuo Soccorso di chiedere e ricevere dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con il Socio al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di socio della Società di Mutuo Soccorso;
- d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso;
- e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Al fine di automatizzare le procedure di incasso delle quote e dei contributi l'aspirante Socio deve autorizzare l'addebito permanente sul proprio conto corrente bancario attraverso procedura RID, firmando l'apposito modulo ivi previsto.

La domanda può essere presentata agli sportelli della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA, Socio Sostenitore della Società di Mutuo Soccorso.

2) Le prestazioni erogate dalla Società di Mutuo Soccorso decorrono dall'accoglimento della domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione trascorso l'eventuale periodo di carenza previsto dai regolamenti specifici delle singole assistenze.

- 3) Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento, da parte del socio, della quota di ammissione iniziale e dei contributi sociali annuali, con le modalità fissate dal precedente art. 1.
- 4) Le prestazioni che la Società di Mutuo Soccorso garantisce ai propri Soci sono disciplinate in appositi regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 e 22 dello Statuto.
- 5) Le prestazioni che la Società di Mutuo Soccorso garantisce ai propri Soci sono estese anche ai familiari del Socio tranne che per i servizi e le assistenze il cui regolamento specifico disciplini diversamente. Per familiari del socio si intendono: i figli minori (18 anni non compiuti) anche non conviventi con il Socio.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso stabilisce all'inizio di ogni annualità i contributi dovuti dai Soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale e con apposita nota informativa ne dà comunicazione ai Soci.
- 7) I Soci possono recedere dalla Società di Mutuo Soccorso comunicando per iscritto alla Società le proprie dimissioni almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'annualità in corso, con la restituzione immediata della carta Mutuasalus.
- 8) I Soci aderenti ai servizi e alle prestazioni ad accesso volontario possono recedere dai singoli servizi o prestazioni nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti specifici.
- 9) In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, l'adesione alla Società di Mutuo Soccorso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per le prestazioni già richieste dal socio, con obbligo di versare i relativi contributi.

#### **NORME TRANSITORIE**

- 10) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna e vincola l'intera compagine sociale.

#### **PARTE I – SERVIZI SANITARI DI BASE**

- 1) La *Società di Mutuo Soccorso* garantisce a tutti i propri Soci un livello base di assistenza medico-sanitaria le cui prestazioni sono indicate nel regolamento della Carta Mutuasalus® e delle Diarie e Sussidi.
- 2) La Carta Mutuasalus® è consegnata dalla *Società di Mutuo Soccorso* al Socio dopo l'accoglimento della relativa domanda di ammissione e consente allo stesso Socio ed ai suoi familiari, dichiarati nella domanda di ammissione, di accedere a tutte le iniziative che la *Società di Mutuo Soccorso* organizza in favore dei propri assistiti.
- 3) Le Diarie e Sussidi sono erogati nei termini e modi previsti dal regolamento specifico che li disciplina.

#### **PARTE II – SERVIZI SANITARI AVANZATI:**

- 1) La *Società di Mutuo Soccorso* offre a tutti i propri Soci l'accesso facoltativo a programmi di assistenza sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei relativi regolamenti specifici. I programmi di assistenza sanitaria costituiscono un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale;
- 2) Il socio può accedere ai programmi di assistenza sanitaria, per sé e per i propri familiari, versando il contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il contributo associativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione è riportato nei regolamenti specifici che disciplinano i singoli programmi di assistenza sanitaria.
- 4) La *Società di Mutuo Soccorso* offre a tutti i propri Soci iniziative di prevenzione sanitaria e di promozione della salute a scopo educativo. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.

#### **PARTE III – SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI**

La *Società di Mutuo Soccorso* promuove attività nei settori della cultura e del tempo libero. A tal fine promuove viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate, organizza corsi di formazione ed altre iniziative educative volte ad elevare la cultura dei Soci e dei loro familiari. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa. Nelle comunicazioni relative ai viaggi sono indicate anche le Agenzie che la *Società di Mutuo Soccorso* utilizzerà per l'organizzazione dei viaggi, come richiesto dalla normativa vigente in materia.

Per poter partecipare il socio deve essere in regola con il contributo associativo annuale.

